Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'11 maggio 1967 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'oro

Alla memoria di **ONORATO Enrico,** tenente colonnello pilota, il 14 novembre 1966 in Pomezia, frazione Pratica di Mare (Roma).

Comandante di un gruppo di volo di un reparto di elicotteri impegnato in operazioni di soccorso in favore delle popolazioni di territori colpiti da violente alluvioni, si offriva più volte volontario per effettuare rischiose missioni, diurne e notturne, di salvataggio di persone e di trasporto di materiali. Un tragico incidente concludeva improvvisamente la sua generosa attività. Fulgido esempio di operante solidarietà, di preclare virtù civiche, di senso del dovere spinto fino al supremo sacrificio.

Alla memoria di **DI RIENZO Donato,** sergente montatore, il 14 novembre 1966 in Pomezia, frazione Pratica di Mare (Roma).

Addetto ad un reparto di elicotteri si prodigava volontariamente, con entusiasmo e coraggio, in rischiose operazioni di soccorso in favore delle popolazioni di territori colpiti da eccezionali inondazioni, contribuendo, per vari giorni, al salvataggio di numerose persone rimaste isolate ed in procinto di essere travolte dalla furia delle acque. Un incidente di volo concludeva tragicamente la sua generosa attività. Luminoso esempio di nobile altruismo e di elevatissimo attaccamento al dovere.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **MASTROMATTEO Giovanni,** l'11 marzo 1966 in Reckenroth (Repubblica Federale di Germania).

Occupato all'estero presso uno stabilimento per la lavorazione di sostanze organiche, in uno slancio di umana solidarietà, accorreva generosamente, insieme al fratello e ad altri due operai, in soccorso di un lavoratore di nazionalità tedesca in preda a tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo. Mentre il pericolante poteva essere tratto in salvo egli ed il fratello, a loro volta colpiti dai venefici gas, pagavano con la vita il coraggioso ed altruistico intervento

Alla memoria di **MASTROMATTEO Rocco,** l'11 marzo 1966 in Reckenroth (Repubblica Federale di Germania).

Occupato all'estero presso uno stabilimento per la lavorazione di sostanze organiche, in uno slancio di umana solidarietà, accorreva generosamente, insieme al fratello e ad altri due operai, in soccorso di un lavoratore di nazionalità tedesca in preda a tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo. Mentre il pericolante poteva essere tratto in salvo egli ed il fratello, a loro volta colpiti dai venefici gas, pagavano con la vita il coraggioso ed altruistico intervento.

Alla memoria di **SCHUMACHER Willi,** l'11 marzo 1966 in Reckenroth (Repubblica Federale di Germania).

In uno slancio di umana solidarietà accorreva insieme a due lavoratori italiani in soccorso di un uomo in preda a tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo di uno stabilimento per la lavorazione di sostanze organiche. Mentre il pericolante poteva essere tratto in salvo, egli, nel nobile ma vano tentativo di offrire aiuto ai due italiani, nel frattempo venutisi a trovare in gravi difficoltà, era a sua volta colpito dai venefici gas e pagava con la vita il coraggioso ed altruistico intervento.

Alla memoria di **ANZI Giulio,** il 18 giugno 1966 in Verona, frazione S. Michele Extra.

Nel coraggioso tentativo di penetrare, unitamente al proprio fratello, nel sottotetto di una abitazione ove divampava un violentissimo incendio, veniva investito dalle alte fiamme riportando mortali ustioni. Luminoso esempio di umana solidarietà spinta sino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **FINARDI Angelo**, il 26 giugno 1966 in Vigatto (Parma).

Incurante della propria incolumità, non esitava a scendere, insieme ad un fratello, all'interno di un profondo pozzo per soccorrere due congiunti in preda a tossiche esalazioni. Il suo coraggioso ed altruistico intervento veniva frustrato essendo egli stesso rimasto vittima dei venefici gas.

Alla memoria di **FINARDI Eusebio**, il 26 giugno 1966 in Vigatto (Parma).

Incurante della propria incolumità, non esitava a scendere, insieme ad un fratello, all'interno di un profondo pozzo per soccorrere due congiunti in preda a tossiche esalazioni. Il suo coraggioso ed altruistico intervento veniva frustrato essendo egli stesso rimasto vittima dei venefici gas.

Alla memoria di **BALTZ Wilhelm**, il 6 luglio 1966 in S. Michele al Tagliamento, frazione Bibione (Venezia).

Spinto dalla generosità del suo impulso, non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato per soccorrere alcuni bagnanti in procinto di annegare a notevole distanza dalla riva. Travolto dall'impeto dei marosi, perdeva la vita nel coraggioso ed altruistico intervento ».

Alla memoria di **BRUNASSO Italo Ezio**, il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

In occasione di un violento nubifragio, accorreva, con coraggiosa determinazione ed alto senso civico, insieme al sindaco e ad altri generosi, nei luoghi ove maggiore era il pericolo, dando valido contributo alle operazioni di soccorso. Un improvviso cedimento della sede stradale faceva concludere tragicamente l'altruistico intervento.

Alla memoria di **DEL FABBRO Beppino**, il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

In occasione di un violento nubifragio, accorreva, con coraggiosa determinazione ed alto senso civico, insieme al sindaco e ad altri generosi, nei luoghi ove maggiore era il pericolo, dando valido contributo alle operazioni di soccorso. Un improvviso cedimento della sede stradale faceva concludere tragicamente l'altruistico intervento.

Alla memoria di **ROMANIN Gildo**, il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

In occasione di un violento nubifragio, accorreva, con coraggiosa determinazione ed alto senso civico, insieme al sindaco e ad altri generosi, nei luoghi ove maggiore era il pericolo, dando valido contributo alle operazioni di soccorso. Un improvviso cedimento della sede stradale faceva concludere tragicamente l'altruistico intervento.

Alla memoria di **VIDALE Raffaele**, il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

In occasione di un violento nubifragio, accorreva, con coraggiosa determinazione ed alto senso civico, insieme al sindaco e ad altri generosi, nei luoghi ove maggiore era il pericolo, dando valido contributo alle operazioni di soccorso. Un improvviso cedimento della sede stradale faceva concludere tragicamente l'altruistico intervento.

BONCI Livio, il 9 marzo 1967 in Ancona.

Affrontava coraggiosamente, insieme a tre amici, un individuo sorpreso a compiere, nel cuore della notte, un furto a bordo di una autovettura in sosta. Ferito in maniera grave da uno dei colpi di arma da fuoco proditoriamente esplosi dallo sconosciuto, non esitava ad ingaggiare, col concorso degli amici, una drammatica lotta con lo sparatore il quale, disarmato, immobilizzato e consegnato agli organi di polizia, veniva subito dopo identificato per un pericoloso latitante, colpito da mandato di cattura per un omicidio e due tentati omicidi. Luminoso esempio di preclare virtù civiche di eccezionale ardimento, di consapevole sprezzo del pericolo.

PIERPAOLI Giovanni, il 9 marzo 1967 in Ancona.

Affrontava coraggiosamente, insieme a tre amici, un individuo sorpreso a compiere, nel cuore della notte, un furto a bordo di una autovettura in sosta. Ferito in maniera grave da uno dei colpi di arma da fuoco proditoriamente esplosi dallo sconosciuto, non esitava ad ingaggiare, col concorso degli amici, una drammatica lotta con lo sparatore il quale, disarmato, immobilizzato e consegnato agli organi di polizia, veniva subito dopo identificato per un pericoloso latitante, colpito da mandato di cattura per un omicidio e due tentati omicidi. Luminoso esempio di preclare virtù civiche di eccezione ardimento, di consapevole sprezzo del pericolo.

PIERPAOLI Paolo, il 9 marzo 1967 in Ancona.

Affrontava coraggiosamente, insieme a tre amici, un individuo sorpreso a compiere, nel cuore della notte, un furto a bordo di una autovettura in sosta. Nonostante la reazione dello sconosciuto che proditoriamente esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco, ferendo gravemente due dei partecipanti all'azione, non esitava ad ingaggiare, col concorso dei feriti e dell'altro animoso rimasto incolume, una drammatica lotta con la sparatore il quale, disarmato, immobilizzato e consegnato agli organi di polizia, veniva subito dopo identificato per un pericoloso latitante, colpito da mandato di cattura per un omicidio e due tentati omicidi. Luminoso esempio di preclare virtù civiche, di eccezionale ardimento, di consapevole sprezzo del pericolo.

ROMAGNOLI Cesare, il 9 marzo 1967 in Ancona.

Affrontava coraggiosamente, insieme a tre amici, un individuo sorpreso a compiere, nel cuore della notte, un furto a bordo di una autovettura in sosta. Nonostante la reazione dello sconosciuto che proditoriamente esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco, ferendo gravemente due dei partecipanti all'azione, non esitava ad ingaggiare, col concorso dei feriti e dell'altro animoso rimasto incolume, una drammatica lotta con lo sparatore il quale, disarmato, immobilizzato e consegnato agli organi di polizia, veniva subito dopo identificato per un pericoloso latitante, colpito da mandato di cattura per un omicidio e due tentati omicidi. Luminoso esempio di preclare virtù civiche, di eccezionale ardimento, di consapevole sprezzo del pericolo.

Medaglie di bronzo

ILARDI Paolo, finanziere di mare, il 30 gennaio 1966 in Napoli, frazione Secondigliano.

Coraggiosamente intervenuto in difesa di un uomo minacciato da un malvivente armato di pistola, non esitava, benchè dolorante per un colpo proditoriamente ricevuto, a lanciarsi all'inseguimento del criminale riuscendo a raggiungerlo, disarmarlo e catturarlo.

BARTOLOZZI Sergio, il 1° maggio 1966 in Firenzuola, località « Monte Sasso di Castro » (Firenze).

Con altruistico slancio, si prodigava nelle rischiose operazioni di soccorso di due compagni di scalata venutisi a trovare in gravi difficoltà riuscendo, con ripetuti estenuanti interventi, a trarli in salvo.

GROSSI Giuseppe, il 22 maggio 1966 in S. Piero a Sieve, località « Bosco ai Frati » (Firenze).

Benchè inesperto del nuoto, non esitava a lanciarsi all'interno di un profondo pozzo riuscendo a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, un bambino accidentalmente precipitatovi.

ANZI Emilio, il 18 giugno 1966 in Verona, frazione S. Michele Extra.

In uno slancio di umana solidarietà, tentava di penetrare, unitamente al proprio fratello, nel sottotetto di un'abitazione ove divampava un violentissimo incendio. Doveva desistere dal generoso intervento per le gravi ustioni riportate.

ASTA Michele, il 21 giugno 1966 in Scicli, località Cava d'Aliga (Ragusa).

Spinto dalla generosità del suo impulso, si tuffava nelle profonde acque del mare riuscendo a trarre in salvo un amico che, colto da malore, rischiava di annegare a notevole distanza dalla riva.

GRAZZI FERRI Luigi, il 26 giugno 1966 in Vigatto (Parma).

Coraggiosamente disceso all'interno di un profondo pozzo per soccorrere due congiunti in preda a tossiche esalazioni, doveva desistere dal generoso tentativo riuscendo a stento a trarsi in salvo.

ROMANINI Giacomo, il 26 giugno 1966 in Vigatto (Parma).

Coraggiosamente disceso, assieme ad altri generosi, all'interno di un profondo pozzo per soccorrere due congiunti in preda a tossiche esalazioni, collaborava al generoso ma vano tentativo, riuscendo quindi, a stento, a trarsi in salvo.

COLOMBO Giorgio, vigile urbano, il 29 giugno 1966 in Lavagna, località « Cigno » (Genova).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle profonde ed agitate acque del mare in soccorso di un uomo venutosi a trovare in gravi difficoltà, riuscendo a sostenerlo sino all'arrivo di una imbarcazione.

PUSCEDDU Giuliano, finanziere, il 29 giugno 1966 in S. Candido, frazione « Prato alla Drava » (Bolzano).

Prontamente tuffatosi nelle acque di un fiume, riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

TASSER Siegfried, il 12 luglio 1966 in Bressanone (Bolzano).

Informato che una donna si era gettata, a scopo suicida, nelle profonde e gelide acque di un fiume, non esitava ad attraversare più volte, a nuoto, la forte corrente riuscendo ad individuare ed a recuperare il corpo esanime della sventurata.

VOLPE Giulio, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1966 in Corigliano Calabro, frazione Schiavonea (Cosenza).

Benchè poco esperto del nuoto, si tuffava in soccorso di un giovane che, colto da improvviso malore, era in procinto di annegare nelle acque del mare. Recuperato, dopo ripetute immersioni il pericolante, lo traeva alla riva e lo rianimava praticandogli la respirazione artificiale.

MEO Matteo, brigadiere dei vigili del fuoco, il 22 luglio 1966 in Carini (Palermo).

Con ripetuti, estenuanti interventi, traeva alla riva quattro persone che, travolte dalla violenza delle onde, rischiavano di annegare nelle acque del mare.

DI DOMENICO Rinaldo, guardia di pubblica sicurezza, il 27 luglio 1965 in Pozzuoli (Napoli).

In servizio di vigilanza a mare, si prodigava in ripetuti interventi nelle acque agitate per soccorrere alcuni bagnanti in procinto di annegare a notevole distanza dalla riva riuscendo, coadiuvato da un collega, a trarre in salvo i pericolanti.

GHILARDI Giacomo, il 15 agosto 1966 in Cassano d'Adda, località Cantarana (Milano).

Scorto un ragazzo in procinto di annegare nelle profonde acque di un fiume, non esitava a tuffarsi e raggiunto, dopo notevoli sforzi, il pericolante lo traeva in salvo alla riva.

ORLANDINI Urbano, il 19 settembre 1966 in Mesola, località Ariano (Ferrara).

Si tuffava, con generoso slancio, in soccorso di un bambino accidentalmente caduto nelle acque di un canale riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

BRUNI Giuliano, carabiniere, il 25 settembre 1966 in Castello d'Argile (Bologna).

Venuto a conoscenza che, in un locale devastato da una violenta esplosione, si trovavano quattro bombole di gas liquido, non esitava ad addentrarsi fra le macerie riuscendo ad asportare i contenitori già lambiti dalle fiamme ed a scongiurare più gravi conseguenze.

Alla memoria di **CUNIBERTI Bruno,** il 26 settembre 1966 in Asti, frazione Castiglione.

Nel generoso tentativo di soccorrere i genitori colpiti, all'interno di una cantina, dalle esalazioni del mosto in fermentazione, perdeva anche egli la giovane vita, vittima dei gas venefici.

Alla memoria di **CUNIBERTI Giuseppina,** il 26 settembre 1966 in Asti, frazione Castiglione.

Tentava coraggiosamente di soccorrere il consorte colpito, all'interno di una cantina, dalle venefiche esalazioni del mosto in fermentazione, rimanendone a sua volta vittima.

CAMMARATA Vincenzo, carabiniere, il 14 ottobre 1966 in S. Agata Bolognese (Bologna).

Avvertito che un bambino, accidentalmente caduto in un canale di scolo, era stato trascinato dalla corrente in un condotto sotterraneo non esitava ad immergersi nelle putride acque, riuscendo a rintracciare ed a recuperare il piccolo che, però, nonostante le pronte cure, decedeva poco dopo.

MACCA' Maurizio, il 15 ottobre 1966 in Vicenza.

Benchè poco esperto del nuoto, non esitava, unitamente ad altro coraggioso, a tuffarsi nelle profonde acque di un fiume riuscendo, nonostante la forte corrente e le sponde scoscese, a trarre in salvo una donna ivi gettatasi a scopo suicida.

RIZZOLO Attilio, il 15 ottobre 1966 in Vicenza.

Benchè poco esperto del nuoto, non esitava, unitamente ad altro coraggioso, a tuffarsi nelle profonde acque di un fiume riuscendo, nonostante la forte corrente e le sponde scoscese, a trarre in salvo una donna ivi gettatasi a scopo suicida.

LOCATELLI Carlo, il 15 gennaio 1967 in Bellagio (Como).

Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava nelle profonde acque di un lago per soccorrere due persone in procinto di annegare riuscendo, dopo notevoli difficoltà, a trarle in prossimità della riva ed a sostenerle sino all'arrivo di un'imbarcazione.

(12583)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1305.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo che modifica lo Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Protocole modifiant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l'insertion d'une Partie IV relative au commerce et au développement.

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommés « les parties contractantes » et « l'Accord général » respectivement),

Desireux d'apporter des amendements à l'Accord général conformément aux dispositions de l'article XXX dudit Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

1. Une Partie IV comprenant trois articles nouveaux sera insérée dans le texte de l'Accord général et les dispositions de l'annexe I dudit Accord seront modifiées comme suit:

A

Le sous-titre et les articles suivants seront insérés après l'article XXXV:

« Partie IV

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT

Article XXXVI

Principes et objectifs

1. Les parties contractantes,

a) conscientes de ce que les objectifs fondamentaux du présent Accord comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes, et considérant que la réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées;

b) considérant que les recettes d'exportation des parties contractantes peu développées peuvent jouer un rôle déterminant dans leur développement économique, et que l'importance de cette contribution dépend à la fois des prix que lesdites parties contractantes paient pour les produits essentiels qu'elles importent, du volume de leurs exportations et des prix qui leur sont payes pour ces exportations;

c) constatant qu'il existe un écart important entre les niveaux de vie des pays peu développés et ceux des autres pays;

d) reconnaissant qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des parties contractantes peu développées et assurer le relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays;

e) reconnaissant que le commerce international considéré comme instrument de progrès économique et social devrait être régi par des règles et procédures — et par des mesures conformes à de telles règles et procédures — qui soient compatibles avec les objectifs énoncés dans le présent article;

f) notant que les Parties contractantes peuvent autoriser les parties contractantes peu développées à utiliser des mesures spéciales pour favoriser leur commerce et leur développement;

son convenues de ce qui suit.

2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu développées.

3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique.

4. Etant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires, il est nécessaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique.

5. L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées.

6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les Parties contractantes et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique.

7. Une collaboration appropriée est nécessaire entre les Parties contractantes, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés.

8. Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées.

9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.

Article XXXVII

Engagements

1. Les parties contractantes développées devront dans toute la mesure du possible — c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre juridique — donner effet aux dispositions suivantes:

a) accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation;

b) s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées;

c) i) s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales,

ii) accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à l'élimination des mesures fiscales en vigueur,

qui auraient pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires à l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits.

2. *a*) Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas *a*), *b*) ou *c*) du paragraphe premier, la question sera signalée aux Parties contractantes, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée.

b) i) A la demande de toute partie contractante intéressée et indépendamment des consultations bilatérales qui pourraient être éventuellement engagées, les Parties contractantes entreront en consultation au sujet de ladite question avec la partie contractante concernée et avec toutes les parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux dispositions des alinéas *a*), *b*) ou *c*) du paragraphe premier seront examinées.

ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions des alinéas *a*), *b*) ou *c*) du paragraphe premier par des parties contractantes agissant individuellement peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres parties contractantes développées, les consultations pourraient, dans les cas appropriés, tendre à cette fin.

iii) Dans les cas appropriés, les consultations des Parties contractantes pourraient aussi tendre à la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du présent Accord, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe premier de l'article XXV.

3. Les parties contractantes développées devront:

a) mettre tout en oeuvre en vue de maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le gouvernement;

b) étudier activement l'adoption d'autres mesures dont l'objet serait d'élargir les possibilités d'accroissement des importations en provenance de parties contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une action internationale appropriée;

c) prendre spécialement en considération les intérêts commerciaux des parties contractantes peu développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le présent Accord autorise en vue de résoudre des problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de ces parties contractantes.

4. Chaque partie contractante peu développée accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu développées.

5. Dans l'exécution des engagements énoncés aux paragraphes premier à 4, chaque partie contractante offrira promptement à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en consultation selon les procédures normales du présent Accord sur toute question ou toute difficulté qui pourra se présenter.

Article XXXVIII

Action collective

1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu'il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI.

2. En particulier, les Parties contractantes devront:

a) dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits;

b) tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement;

c) collaborer à l'analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et, en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire;

d) suivre de façon continue l'évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d'expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances;

e) collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un amenagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l'application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l'étude des marchés;

f) prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente Partie ».

B

A l'annexe I (qui, conformément à la section BB, alinéa i), du Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord général, deviendra l'annexe H), les notes suivantes seront ajoutées:

« Ad Partie IV

Les expressions "parties contractantes développées" et "parties contractantes peu développées" employées dans la Partie IV visent les pays développés et les pays peu développés qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Ad article XXXVI

Paragraphe premier

Cet article se fonde sur les objectifs énoncés à l'article premier tel qu'il sera amendé par la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur.

Paragraphe 4

L'expression "produits primaires" englobe les produits agricoles; voir le paragraphe 2 de la note interprétative concernant la section B de l'article XVI.

Paragraphe 5

Un programme de diversification comporterait généralement l'intensification des activités de transformation des produits primaires et le développement des industries manufacturières, compte tenu de la situation de la partie contractante considérée et des perspectives mondiales de la production et de la consommation des différents produits.

Paragraphe 8

Il est entendu que l'expression "n'attendent pas de réciprocité" signifie, conformément aux objectifs énoncés dans cet article, qu'on ne devrait pas attendre d'une partie contractante peu développée qu'elle apporte, au cours de négociations commerciales, une contribution incompatible avec les besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges.

Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de mesures prises au titre de la section A de l'article XVIII, de l'article XXVIII, de l'article XXVIII-*bis* (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX), de l'article XXXIII, ou selon toute autre procédure établie conformément au présent Accord.

Ad article XXXVII

Paragraphe premier, alinéa a)

Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de négociations en vue de la réduction ou de l'élimination des droits de douane ou autres réglementations commerciales restrictives au titre de l'article XXVIII, de l'article XXVIII-*bis* (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement quit fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX), ou de l'article XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties contractantes pourraient être en mesure d'entreprendre en vue d'effectuer une telle réduction ou une telle élimination.

Paragraphe 3 b)

Les autres mesures visées dans ce paragraphe pourraient comporter des dispositions concrètes visant à promouvoir des modifications des structures internes, à encourager la consommation de produits particuliers, ou à instituer des mesures de promotion commerciale ».

2. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera, jusqu'au 31 décembre 1965, ouvert à l'acceptation par signature ou autrement des parties contractantes à l'Accord général et des gouvernements qui auront accédé provisoirement audit Accord général; toutefois, la période pendant laquelle le présent Protocole sera ouvert à l'acceptation pour toute partie contractante ou tout gouvernement ayant accédé provisoirement pourra être prorogée au-delà de cette date par décision des Parties contractantes.

3. L'acceptation du présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus vaudra acceptation des amendements énoncés au paragraphe premier, conformément aux dispositions de l'article XXX de l'Accord général.

4. Les amendements énoncés au paragraphe premier prendront effet, conformément aux dispositions de l'article XXX de l'Accord général, lorsque le Protocole aura été eccepté par les deux liers des gouvernements qui seront alors parties contractantes.

5. Les amendements énoncés au paragraphe premier prendront effet entre un gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'Accord général et un gouvernement qui sera partie contractante, ou entre deux gouvernements qui auront accédé provisoirement, lorsque ces amendements auront été acceptés par l'un et l'autre gouvernements; toutefois, les amendements ne prendront pas ainsi effet avant qu'un instrument d'accession provisoire n'ait pris effet entre les deux gouvernements ni avant que les amendements n'aient pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 4.

6. L'acceptation du présent Protocole par une partie contractante, pour autant que celle-ci n'a pas déja accompli les dernières formalités pour devenir partie aux instruments énumérés ci-après et sauf si, lors de l'acceptation, elle adresse au Secrétaire exécutif une notification écrite à l'effet contraire, constituera l'ultime formalité pour devenir partie à chacun des instruments suivants:

i) Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX, Genève, 10 mars 1955;

ii) Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III, Genève, 10 mars 1955;

iii) Protocole de rectification du texte français de l'Accord général, Genève, 15 juin 1955;

iv) Procès-verbal de rectification des Protocoles portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX, du Préambule et des Parties II et III, et des dispositions organiques, Genève, 3 décembre 1955;

v) Cinquième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 3 décembre 1955;

vi) Sixième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 11 avril 1957;

vii) Septième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 30 novembre 1957;

viii) Protocole concernant les négociations en vue de l'établissement d'une nouvelle Liste III - Brésil, Geneve, 31 décembre 1958;

ix) Huitième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 18 février 1959;

x) Neuvième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 17 août 1959.

7. Le Secrétaire exécutif des Parties contractantes à l'Accord général adressera promptement à chaque partie contractante à l'Accord général et à chaque gouvernement qui aura accedé provisoirement à l'Accord général, copie certifiée conforme du présent Protocole; il leur notifiera promptement chaque acceptation de ce Protocole.

8. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langue française, en langue anglaise et en langue espagnole, les trois textes faisant également foi, le huit février mil neuf cent soixante-cinq.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1306.**

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1306. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, viene autorizzato ad acquistare dalla Società « Montelura » S.p.a., per il prezzo di L. 2.350.000.000, il complesso immobiliare, sito in Milano, corso Vercelli numeri 23/25 e via Mauri n. 6, costituito da alcuni fabbricati ad uso abitazione, uffici, negozi con annessi magazzini, autorimesse ed aree cortilizie.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1307.**

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Professore Gaetano Salvioli », presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sullap roposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Professore Gaetano Salvioli », presso l'Università degli studi di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1308.**

Trasformazione del fine, modifica della denominazione, trasferimento della sede e nuovo statuto della Fondazione « Figli di Mamma Rosa ».

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene trasformato il fine, modificata la denominazione e approvato il nuovo statuto della Fondazione « Figli di Mamma Rosa », la cui sede è trasferita da Pontedera a Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1309.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gioacchino Confessore, Padre della B.V.M., nel comune di Bologna.

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gioacchino confessore, padre della B.V.M. in località Funivia - Croce di Casalecchio di Reno del comune di Bologna, con il patrimonio costituito da un'area con sovrastante edificio sacro, destinato dal cardinale Giacomo Lercaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 107. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n. **1310.**

Riconoscimento, agli effetti civili, di modifica della circoscrizione territoriale e del trasferimento del beneficio della parrocchia di S. Giovanni Battista, che assume il titolo di « Madonna della Perseveranza », da Serra di Valle Castellana (Teramo) a Carpineto di Ascoli Piceno.

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 8 marzo 1967, con il quale il territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Serra di Valle Castellana (Teramo), viene incorporato nella circoscri-

zione territoriale della limitrofa parrocchia omonima di Collegrato dello stesso comune ed il beneficio parrocchiale, che assume il titolo di « Madonna della Perseveranza », viene trasferito in Carpineto di Ascoli Piceno con assegnazione di nuova giurisdizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 108. — GRECO

LEGGE 15 gennaio 1968, n. 3.
Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata della applicazione della addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, numero 1162 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1967.
Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Cosenza ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Cosenza;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Cosenza, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Riitano Giuseppe, Marino Luigi, Donato Gerardo, Caputo Giuseppe;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Bar.ne Cherubini Nicola, dott. Marini Salvatore, avv. Greco Mario;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: ins. Nardi Carlo;

4) in rappresentanza dell'ispettorato del lavoro: rag. Consalcs Pictro;

5) in rappresentanza dell'ispettorato dell'agricoltura: dott. Bellizzi Giuseppe;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Buoncristiano Rodolfo;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Leopaldi Tito;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Cordasco Enrico;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. Vitellaro Francesco Paolo;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Marozzo Antonietta;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: perito agrario Greco Alfredo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Marigliano Antonio;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Chiappetta Carlo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Cundari Francesco;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Falace Antonio;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Spizzirri Annibale;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Braiotta Enzo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1967

(44) *Il Ministro*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 dello stesso mese, registro n. 3 PP.SS., foglio n. 352, con cui è stato provveduto al rinnovo, per un triennio, del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Considerata la necessità di disporre la ricostituzione di detto organo, scaduto il 7 luglio 1967;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) è così composto:

Presidente:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma (ex coefficiente 1040).

Sindaci effettivi:

Agrò prof. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;

Cassella dott. Gennaro, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Colitto dott. Saturnino, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci supplenti:

Acrosso dott. Luigi, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Leonardi dott. Attilio, ispettore generale, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1967
Registro n. 5 *Partecipazioni statali, foglio n.* 60

(47)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Istituzione in Moroni (isole Comore) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituito in Moroni (isole Comore) un vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze dell'ambasciata in Parigi, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio d'oltremare francese delle isole Comore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1967
Registro n. 264, *foglio n.* 181

(13474)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, per i lavoratori ausiliari del traffico, riuniti in organismi economici, operanti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le rispettive retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori soci di società ed organismi cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Torino, sono fissate come segue:

Autotrasportatori: 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensile;

Facchini generici: 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensile;

Facchini mercati generali: 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensile;

Facchini portabagagli: 7ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensile;

Taxisti: 4ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensile.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(68)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per la Lucania per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 5517 in data 2 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lucania;

Vista la lettera n. 22634 in data 25 ottobre 1967, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza ha comunicato la designazione, da parte della C.I.S.L., del dott. Lamanna Giuseppe a membro della predetta commissione regionale di vigilanza, in sostituzione del dott. Domenico Montesano, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Lamanna Giuseppe, designato dalla C.I.S.L. per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro di Potenza, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lucania, in sostituzione del dott. Domenico Montesano, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(13565)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per il Friuli-Venezia Giulia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 466 in data 15 gennaio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 9 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per la edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera n. 13071 in data 16 ottobre 1967, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste ha comunicato che l'U.I.L. ha designato a far parte della predetta commissione di vigilanza il sig. Di Turro Antonio, in sostituzione del sig. Sergio Masciullo, impossibilitato ad attendere alle relative funzioni per ragioni di lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Di Turro Antonio, designato dalla U.I.L. - ufficio regionale di coordinamento, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro di Trieste, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Sergio Masciullo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(13564)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciale di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1960, n. 121, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 126 dall'amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) al n. 55 è compresa la strada di bonifica n. 6 del « Cutignolo »: dal km. 10+000 della strada statale n. 74 al Cutignolo, dell'estesa di km. 5+106, che non è stata classificata provinciale in quanto non ancora collaudata;

Vista la nota 11 novembre 1967, n. 5232, dell'amministrazione provinciale di Grosseto, dalla quale risulta l'avvenuto collaudo;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica n. 6 detta « del Cutignolo » (dal km. 10+000 della strada statale n. 74 al Cutignolo), dell'estesa di km. 5+106 in provincia di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(140)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1967.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1968, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge di registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione in data 21 dicembre 1967, numero 3393, con la quale la commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3,50 (tre e cinquanta) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1968 delle tabelle, a suo tempo predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1968 dalla commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura di 3,50 (tre e cinquanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

(318)

DECRETO PREFETTIZIO 16 dicembre 1967.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale;

Ritenuto di dover provvedere per la composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Viste le designazioni degli ordini e collegi sanitari nonchè degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale di Novara;

Visto l'art. 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970 è così composto:

1) il prefetto, presidente;
2) Catania dott. Eugenio, medico provinciale;
3) Ferrari dott. Agostino, veterinario provinciale;
4) Micale dott. Giuseppe, presidente del tribunale di Novara;
5) Farina dott. ing. Gennaro, ingegnere capo del genio civile;
6) Corsico dott. Saverio, capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
7) Figliolia ing. Ilde, capo dell'ispettorato del lavoro;
8) Manuppelli col. dott. Michele, direttore dello ospedale militare di Novara;
9) Romagnoli prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Novara;
10) Viola dott. Michelangelo, medico condotto del comune di Novara;
11) Cominazzini prof. dott. Claudio, direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
12) Armandola prof. dott. Paolo, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
13) Franchini dott. Carlo, presidente dell'Ospedale maggiore della carità ed opere pie riunite di Novara;
14) Fumagalli dott. Ezio, direttore sanitario dell'Ospedale maggiore della carità ed opere pie riunite di Novara;
15) Pegorato prof. dott. Clemente, primario medico degli Ospedali riuniti di Verbania;
16) Mauri Paolini prof. dott. Aurelio, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore della carità ed Opere pie riunite di Novara;
17) Fornara prof. dott. Piero, pediatra;
18) Gambigliani-Zoccoli prof. dott. Alberto, primario medico dell'Ospedale maggiore della carità ed opere pie riunite di Novara;
19) Lampugnani prof. dott. Achille, primario chirurgo dell'Ospedale SS. Trinità di Borgomanero;
20) Farrace dott. Luigi, esperto in materia amministrativa;
21) Oldrini dott. ing. Eugenio, esperto in edilizia ospedaliera;
22) Fabris dott. ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;
23) Solimene dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei medici;
24) Chiabrera dott. Ugo Franco, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
25) Francia dott. Luciano, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
26) Sasso Maria, rappresentante del collegio delle ostetriche;
27) Bozzola Rosernesta, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
28) Bolognese avv. Ernesto, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
29) Del Piano dott. Ugo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
30) Busto dott. Armando, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

E' incaricato delle funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità il dott. Antonio Bonaiuto, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Novara, addì 16 dicembre 1967

Il prefetto: VILLA

(13548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello di dichiarazione di lavoro allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1967 concernente le Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1967, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 325 del 30 dicembre 1967.

MODULARIO
F. *Dogane* 424

Serie *K* - Mod. **2 D. I. I.**

Foglio n. 1/*a*

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale delle Dogane e II. II.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione
di ....
Provincia di..........................

DICHIARAZIONE DI LAVORO

riflettente il periodo da .... a .... della ditta ....
esercente la fabbrica di lamette artificiali e sintetiche nel comune di ....
frazione di .... via .... n. ....

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Macchina taglierina n. .... tipo ...... anno di costruzione .... lunghezza utile dell'albero porta lame cm. ....

AVVERTENZA

La presente dichiarazione di lavoro è costituita da uno o più gruppi di tre fogli a ricalco, umerati e vidimati dall' U. T. I. F.
Per ciascuna macchina taglierina deve essere compilata una distinta dichiarazione di lavoro.
I fogli nn. 1/*a*, 1/*b* ed 1/*c* saranno trasmessi all' U. T. I. F. mentre il foglio n. 1/*d* da staccare dalla dichiarazione stessa rimane alla ditta.

NOTE:

1) La data e l'orario di lavorazione debbono essere indicati nel prospetto prima di iniziare la lavorazione di ciascuna giornata lavorativa.
2) Il titolo, la larghezza e lo spessore saranno rilevati sulle lamette finite cioè già sottoposte a stiro.
3) Quando trattasi di lamette composte da materia tassabile e non tassabile, detrarre la parte non tassabile.
4) Saltuariamente saranno prelevati congrui campioni delle lamette da spedire al Laboratorio Chimico Centrale per il controllo delle caratteristiche dichiarate dalla ditta.

FOGLIO N 1/b
destinato all'U T.I.F

ELEMENTI DICHIARATI DALLA DITTA																RISCONTRO IN FABBRICA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA EFFETTUATA DALL'U, T. I. F.		
DATA (1)			Orario giornaliero di lavorazione (1)			Qualità della materia prima	Larghezza del nastro	Spessore del nastro	Quantità delle lamette ottenute	Larghezza delle lamette finite (2)	Spessore delle lamette finite (2)	Titolo delle lamette finite (2)	Percentuale di lamette tassabili	Quantitativo di lamette tassabili (3)	Firma del fabbricante	Firma del funzionario	Quantità di lamette riscontrate	Aliquota d'imposta	Importo dell'imposta
anno	mese	giorno	dalle ore	alle ore	numero ore		mm.	micron	kg.	mm.	micron	denari		kg.			kg.	L.	L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																TOTALE			

LA DITTA

....

IL FUNZIONARIO I F.

....

V. L'INGEGNERE CAPO

....

FOGLIO N 1/c
destinato all'U T.I F.

ELEMENTI DICHIARATI DALLA DITTA																RISCONTRO IN FABBRICA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA EFFETTUATA DALL' U. T. I. F.		
DATA (1)			Orario giornaliero di lavorazione (1)			Qualità della materia prima	Larghezza del nastro	Spessore del nastro	Quantità delle lamette ottenute	Larghezza delle lamette finite (2)	Spessore delle lamette finite (2)	Titolo delle lamette finite (2)	Percentuale d lamette tassabili	Quantitativo di lamette tassabili (3)	Firma del fabbricante	Firma del funzionario	Quantità di lamette riscontrate	Aliquota d'imposta	Importo dell'imposta
anno	mese	giorno	dalle ore	alle ore	numero ore		mm.	micron	kg.	mm.	micron	denari		kg.			kg.	L.	L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																TOTALE ...			

LA DITTA
....

IL FUNZIONARIO I F.
.. . .

V. L'INGEGNERE CAPO
.. ..

FOGLIO N. 1/*d*
che rimane alla ditta

ELEMENTI DICHIARATI DALLA DITTA																RISCONTRO IN FABBRICA
DATA (1)			Orario giornaliero di lavorazione (1)			Qualità della materia prima	Larghezza del nastro	Spessore del nastro	Quantità delle lamette ottenute	Larghezza delle lamette finite (2)	Spessore delle lamette finite (2)	Titolo delle lamette finite (2)	Percentuale di lamette tassabili	Quantitativo di lamette tassabili (3)	Firma del fabbricante	Firma del funzionario
anno	mese	giorno	dalle ore	alle ore	numero ore		mm.	micron	kg.	mm.	micron	denar		kg.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 952.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(267)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(268)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 675.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(269)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 818.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(270)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « San Carlo », con sede in Zocca (Modena)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 dicembre 1967 la società cooperativa edilizia « San Carlo », con sede in Zocca (Modena), costituita per rogito De Rosa in data 15 gennaio 1963, repertorio 7941, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Sergio Stanzani.

(74)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1967, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 88, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal 1° archivista a riposo del Ministero della marina mercantile sig. Mustacchio Arturo.

(158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(342)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1967, registro n. 92 Pubblica istruzione, foglio n. 246, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla società Cave di Corconio avverso il decreto ministeriale in data 21 novembre 1955, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del Colle del Buccione, sita nei comuni di Orta San Giulio e Gozzano (Novara).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 11, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla società Montalera a r. l. avverso il decreto ministeriale 22 aprile 1966, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al comprensorio formato dai fogli catastali numeri 1, 2 e 6 del comune di Panicale (Perugia).

(96)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 161, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso il diniego di assunzione, in qualità di bidello non di ruolo, dell'invalido di guerra De Rose Donato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 162, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) avverso il silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della pubblica istruzione nei riguardi dell'invalido di guerra Di Giacinto Ernesto, che aveva inoltrato istanza di assunzione senza concorso nel ruolo della carriera ausiliaria, in qualità di bidello di scuole medie.

(165)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 3, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario presentato dal sig. Di Bacco Dorindo avverso la delibera 9 marzo 1965 del comitato centrale dell'Incis concernente la negata aggregazione di un alloggio adiacente a quello occupato dal ricorrente, in Roma, viale Quattro Venti, 31, scala *M*, interno 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 364, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Titone Michele avverso la delibera del comitato centrale dell'Incis riguardante l'assegnazione in Reggio Calabria al sig. Apicella Salvatore dell'alloggio n. 27, isolato 144.

(166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolid. 3,50 % (1906)	850369 (nuda proprietà)	Lento Enrico di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre. *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Pellegrino Angelina fu Raffaele, maritata Lento, domic. a Melito (Napoli) giusta atto 8 ottobre 1937 per notar Ruggiero di Napoli	50.000

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(99)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,86	624,85	624,81	—	624,85	624,85	624,83	624,85
$ Can.	576,43	576,45	576,30	576 —	575,50	—	576,10	576 —	576,45	576,10
Fr. Sv.	143,77	143,78	143,80	143,81	143,75	—	143,7850	143,81	143,79	143,80
Kr. D.	83,78	83,81	83,84	83,80	83,75	—	83,80	83,80	83,78	83,77
Kr. N.	87,45	87,47	87,50	87,45	87,45	—	87,48	87,45	87,44	87,42
Kr. Sv.	120,96	121,02	121,05	121,08	120,90	—	121,06	121,08	120,96	120,95
Fol.	173,36	173,30	173,30	173,27	173,30	—	173,24	173,27	173,36	173,28
Fr. B.	12,57	12,572	12,5775	12,5750	12,565	—	12,57375	12,5750	12,57	12,565
Franco francese	126,72	126,66	126,62	126,64	126,60	—	126,635	126,64	126,72	126,063
Lst.	1504,49	1506 —	1506,20	1505,95	1505,75	—	1506,05	1505,95	1504,60	1506 —
Dm. occ.	155,97	155,95	155,92	155,95	155,80	—	155,96	155,95	155,97	155,94
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,15	24,10	—	24,141	24,15	24,14	24,14
Escudo Port.	21,91	21,90	22 —	21,91	21,65	—	21,91	21,91	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,976	8,95	—	8,9765	8,976	8,97	8,97

Media dei titoli del 15 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	104,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . .	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . .	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . .	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	576,05
1 Franco svizzero	143,797
1 Corona danese	83,80
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	120,07
1 Fiorino olandese	173,255
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	126,637
1 Lira sterlina	1506 —
1 Marco germanico	155,955
1 Scellino austriaco	24,145
1 Escudo Port.	21,91
1 Peseta Sp.	8,976

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a settantotto borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla « N.A.T.O. », per il 1967-1968.

IL PRESIDENTE

Vedute le deliberazioni del consiglio di presidenza del C.N.R., del 14 luglio 1967 e della giunta amministrativa del C.N.R., del 27 luglio 1967;

Dispone

1) Sono indetti, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, i concorsi, per titoli, a settantotto borse di studio messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (N.A.T.O.), per il 1967-1968, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei paesi della Comunità atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) scienze matematiche	borse n. 3
b) scienze fisiche	» 8
c) scienze chimiche	» 14
d) scienze d'ingegneria	» 10
e) scienze biologiche	» 14
f) scienze mediche	» 14
g) scienze agrarie	» 9
h) scienze geologiche e minerarie	» 6

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse*:

La durata delle borse sarà determinata dalla commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato; essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse*:

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di lire 180.000 ad un massimo di L. 250.000, secondo il paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire delle borse negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole del competente comitato nazionale del C.N.R., in merito alla attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 140.000 o di L. 230.000, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti saranno assicurati a cura del C.N.R., per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi*:

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una università o istituto superiore italiano anteriormente al 31 dicembre 1965 e che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del presente bando.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengano a categorie di personale equiparato ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che, avendo già usufruito di una delle borse per l'estero del C.N.R., o della N.A.T.O., abbiano altresì usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altra borsa per l'estero della N.A.T.O.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati al peragrafo 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in duplice copia in carta libera (possibilmente uso bollo), secondo lo schema unito al presente bando, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, segreteria generale, piazza delle Scienze 7, 00100 - Roma, *entro il perentorio termine del* 15 *febbraio* 1968.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e votazione riportata negli esami finali;

c) residenza;

d) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2) intenda partecipare;

e) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

f) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

g) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa e il numero complessivo dei lavori presentati, precisando quale sia il numero dei dattiloscritti e il numero dei lavori a stampa;

h) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

i) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

l) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

m) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del C.N.R., o della N.A.T.O.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in duplice copia, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae et studiorum*, in duplice copia;

5) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati;

6) elenco particolareggiato, in duplice copia, di tutti i lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di pubblicazione e di dattiloscritto, e il nome di eventuali collaboratori.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere presentati in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

I lavori dovranno essere inviati insieme alla domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati; il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, la indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato, e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma

del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terra conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6) *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi*:

Ciascun concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; sono compresi nella graduatoria per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al terzo comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del paragrafo 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso*:

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6, *entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione*, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati potranno essere presentati in carta libera, a condizione che nei medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni dello Stato, potranno presentare in luogo dei certificati medesimi un'attestazione in carta libera, rilasciata dalla autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio; tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8) *Assegnazione delle borse*:

I vincitori del concorso dovranno provvedere personalmente agli accordi con il direttore dell'istituto estero prescelto, ed ai documenti necessari per l'espatrio.

Il C.N.R., potrà provvedere alla formale assegnazione delle borse soltanto dopo che gli interessati abbiano provveduto agli anzidetti adempimenti.

In particolare, qualora la borsa debba essere usufruita in paesi per i quali sia necessario il visto d'ingresso, il C.N.R. provvederà alla assegnazione della borsa soltanto dopo che l'interessato avrà dimostrato di aver ottenuto il visto stesso.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà loro trasmessa copia del formale provvedimento di assegnazione, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa N.A.T.O. di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista*:

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso lo istituto o laboratorio cui sarà destinato, le ricerche in programma.

La data di decorrenza della borsa non potrà in ogni caso essere anteriore a quella del provvedimento di assegnazione.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche, e comunque non oltre il 31 dicembre 1968 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate; il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal C.N.R. all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro due mesi dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e alle ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al C.N.R. anche copia della memoria.

10) *Restituzione dei titoli e documenti*:

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il presidente: CAGLIOTI

SCHEMA DI DOMANDA

Al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 - ROMA

Il sottoscritto (nome) . . . . (cognome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente

. . laureato in . . . .
presso l'Università di . . . nel . . . con
voti . . assistente (*) . . presso
l'Istituto . . . . libero docente (*) .
. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con bando del 6 dicembre 1967, per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla N.A.T.O. a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'istituto o laboratorio . . dell'Università di .
diretto dal prof. . . per un periodo di mesi
. . per compiervi studi e ricerche nel campo .
. . .

Il sottoscritto dichiara di avere buona conoscenza delle seguenti lingue straniere:

Dichiara, inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non aver usufruito di altra borsa per l'estero della N.A.T.O. o del C.N.R. (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti).

Allega alla domanda n. . . lavori di cui (*) n. . a stampa in collaborazione e (*) n. . . lavori dattiloscritti in collaborazione.

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo . . . .
n. codice postale . tel. . . . . .

. . . ., li . . . . .

Firma (nome e cognome) . . . . .

N.B. — La firma deve essere autenticata, ai sensi del par. 5 del bando.

(*) Cancellare la parte che non interessa.

(272)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in matematica o in matematica e fisica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;

professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di analisi matematica, membro;

tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicato nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69/*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione

della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della Difesa Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certficato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, del l'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva,in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai Commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di analisi matematica nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 115 *Difesa, foglio n.* 125

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente nella risoluzione di un quesito, accompagnato da una dissertazione su argomenti del programma di cui al punto *b*);

PROVA ORALE

b) consistente in un colloquio sul seguente programma: Calcolo combinatorio. Determinanti e sistemi di equazioni lineari. Cenni di teoria delle matrici. Insieme di numeri reali. Algebra degli insiemi. Funzioni di una variabile. La nozione di limite. Calcolo differenziale per le funzioni di una variabile reale. Studio del diagramma completo di una funzione di una variabile reale. I numeri complessi. Equazioni algebriche nel campo complesso e nel campo reale. Misura degli insiemi secondo Jordan. Integrale secondo Mengoli-Canchy o, se si vuole, secondo Riemann, delle funzioni di una variabile, Integrali indefiniti come ricerca delle funzioni primitive. Integrali generalizzati. Applicazioni geometriche del calcolo differenziale e integrale delle funzioni reali di una variabile reale (tangenti ad una curva piana e gobba, lunghezza e curvatura delle curve piane e gobbe, piano osculatore, triedro principale).

Calcolo differenziale per le funzioni di più variabili reali. Piano tangente ad una superficie Derivazione delle funzioni composte.

Funzioni implicite. Cambiamento di variabili. Massimi e minimi relativi, assoluti, liberi e condizionanti, delle funzioni di due variabili reali. Integrali doppi e multipli, ordinari, generalizzati, impropri. Inviluppo di una famiglia di curve piane. Quadratura di una superficie curva. Integrali curvilinei e superficiali. Formule di Gauss-Green e di Stokes. Differenziali esatti. La nozione di potenziale monodromo e di potenziale polidromo.

Serie numeriche. Serie di Taylor. Serie di potenze nel campo complesso. L'esponenziale, le funzioni circolari e le funzioni iperboliche nel campo complesso. Serie di funzioni. Convergenza uniforme e proprietà relative. Equazioni differenziali ordinarie. Integrazione e derivazione per serie. I teoremi fondamentali di esistenza e di unicità e le nozioni generali (integrale particolare, singolare, generale). Alcuni tipi di equazioni differenziali ordinarie del 1° e del 2° ordine. Equazioni differenziali lineari di ordine n — Dipendenza lineare di più funzioni. Il Wronskiano. Il problema di Cauchy. Qualche semplice equazione alle derivate parziali del primo ordine.

Serie di Fourier e integrale di Fourier. Campi vettoriali. Le funzioni analitiche. Problemi di valori ai limiti per le funzioni differenziali ordinarie. Autovalori e autofunzoni. Qualche semplice equazione differenziale alle derivate parziali del 2° ordine; equazioni iperboliche, paraboliche ed ellittiche. Il problema di Dirichlet e il problema di Neumann.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione, cioè nell'esposizione, sul piano puramente didattico, di un argomento del corso di analisi 1ª e 2ª svolto all'Accademia navale estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Mniistro*: GUADALUPI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400).

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica presso l'Accademia navale di Livorno

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

6) per quanto riguarda gli abblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo alquale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica presso l'Accademia navale di Livorno ».

(11934)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.